



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

giugno 2026

Oggetto: Richieste di iscrizione all'albo da parte di Geometri “abilitati” all’esercizio della professione

Rispondiamo in merito a richieste di iscrizione all'albo da parte di Geometri “abilitati” all’esercizio della professione che vorrebbero iscriversi al nostro Ordine.

Le notizie, in possesso dell’Ordine, circa l’impossibilità di iscrizione per coloro che richiedano l’iscrizione all'albo dei periti industriali esibendo l’abilitazione professionale conseguita nelle sessioni 2019 e seguenti una volta ammessi agli esami con il diploma di geometra vecchio ordinamento, sono esatte e confermate.

Il Consiglio di Stato, con reiterate sentenze di legittimità, ha più volte confermato l’annullamento delle abilitazioni professionali nella specializzazione in edilizia conseguite all’esito della sessione 2019 e seguenti per tutti coloro che chiesero di essere ammessi agli esami di Stato in possesso del diploma di geometra. Anche il Ministero dell’istruzione ha chiarito ogni dubbio in materia. Quindi, l’ordine professionale non può fare altro, che non dare seguito ad un atto amministrativo annullato e ottemperare al giudicato amministrativo, oltre che ai chiarimenti forniti dal Dicastero competente.

Sul punto, è stato ampiamente acclarato che il candidato Geometra non poteva essere ammesso agli esami di Stato per i seguenti motivi:

1) Il candidato non era in possesso del titolo di studio valido ai fini della partecipazione agli esami di Stato.

Tale circostanza emergeva già dal tenore letterale dell’art. 1 dell’ordinanza ministeriale n. 79 del 30 marzo 2022, pubblicata in Gazz. Uff. in data 5 aprile 2022, che indicava la sessione 2022 degli esami di Stato (e quindi successiva a quella che indicava gli esami nella sessione 2019). Il citato art. 1, comma 2, disponeva che: “Ai soli fini dell’individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le seguenti definizioni:

“Candidato Perito Industriale”:

- il candidato in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Industriale capotecnico, del diploma di maturità tecnica di Perito Industriale, ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto, del diploma di istruzione superiore di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 afferente al settore “Tecnologico” secondo le confluente di cui all’Allegato D, unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E, F, G ed H della presente Ordinanza. Ai sensi dell’articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, potranno essere ammessi alle sessioni d’esame i candidati che avranno conseguito il diploma e almeno perfezionato l’iscrizione nel registro dei praticanti entro il 31 dicembre 2024; (omissis)...”.

Tra i titoli indicati nell’ordinanza non compariva il diploma di geometra.

Né si può sostenere la validità del suddetto titolo di studio, argomentando sulla presunta equipollenza/equivalenza del diploma di geometra, conseguito con il vecchio ordinamento e il diploma di istruzione tecnico C.A.T. ex D.P.R. n. 88/2010.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

giugno 2026

Infatti, il preambolo all'ordinanza n. 79/2022 conteneva in un *VISTO*, il riferimento alle “note n. 16542 del 22 luglio 2019, n. 15593 del 2 settembre 2020, n. 3120 del 13 febbraio 2021 e n. 28047 del 12 novembre 2021, con le quali la Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione ha fornito indicazioni in merito alla valutazione del titolo di geometra, conseguito in vigenza del vecchio ordinamento, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di abilitazione per l'esercizio della libera professione di Perito industriale e Perito industriale laureato”. Tali note del Ministero dell'Istruzione escludevano che il diploma di geometra vecchio ordinamento potesse ritenersi titolo di studio valido, ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per perito industriale edile.

..*

2) Il suddetto preambolo richiamava la sentenza del Consiglio di Stato n. 01491/2022, pubblicata il 2 marzo 2022 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 1530/2022, pubblicata il 3 marzo 2022, nonché n. 7236 e 7237 del 2023.

Con siffatte pronunce, il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli promossi da alcuni controinteressati (Geometri abilitati alla professione di Perito Industriale) avverso le sentenze del TAR Milano (n. 509 del 2021) e dal TAR Reggio Calabria (nn. 219 e 220 del 2021) nonché TAR Campania, sedi di Napoli e Salerno, recanti l'annullamento dei provvedimenti di abilitazione alla professione di Perito Industriale conseguiti da Geometri “vecchio ordinamento”, adottati dalle Commissioni nn. 2 di Reggio Calabria e 15 di Como con riferimento alla medesima sessione tenutasi nel 2019.

La sezione VII del Consiglio di Stato, in entrambi i giudizi di appello, ha ritenuto insussistente l'asserita equipollenza tra i diplomi da geometra “vecchio ordinamento” e i nuovi diplomi “CAT”.

Sul punto, il Consiglio di Stato si è soffermato sul merito della vicenda escludendo altresì l'equipollenza tra il diploma di geometra vecchio ordinamento e il nuovo diploma di istruzione tecnica con indirizzo “C.A.T.”. È stata, dunque, definitivamente respinta la ricostruzione in ragione della quale la tabella contenuta nell'Allegato D) all'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 88/2010, contenente le confluenze, a partire dall'anno scolastico 2010/2011, dei vecchi istituti tecnici di ogni tipo e indirizzo nei nuovi istituti tecnici previsti dal citato D.P.R., dimostrerebbe l'assoluta corrispondenza del pregresso diploma di Geometra con il nuovo diploma di istruzione tecnica con indirizzo “C.A.T.”.

Nelle richiamate pronunce di secondo grado, si è accertato che “non possa attribuirsi al richiamo alla tabella contenuta nell'Allegato D) del d.P.R. n. 88/2010, effettuato in via meramente incidentale dall'art. 1, comma 2, dall'ordinanza ministeriale n. 373 del 24 aprile 2019 (ma non dal successivo art. 2, comma 1), il valore di una modifica profonda degli ordinamenti professionali delle categorie coinvolte, avendo tale ordinanza assolto al diverso e più limitato scopo dell'indizione per il 2019 della sessione di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Perito Industriale”. Tale richiamo è contenuto anche nell'ordinanza n. 79 del 30 marzo 2022.

Le medesime sentenze ricordano come secondo l'indirizzo giurisprudenziale formatosi in tema di concorsi a pubblici impieghi (ed estensibile al caso in esame), infatti, “l'equipollenza di un titolo di studio ad un altro deve risultare da una norma di legge apposita, o deve essere comunque normativamente stabilita,



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

giugno 2026

restando escluso che sia rimesso alla P.A. di valutare volta per volta se il titolo posseduto e presentato dal candidato sia idoneo a consentire la partecipazione al concorso”.

Come poi ulteriormente sottolineato dal Consiglio di Stato, nemmeno potrebbe sostenersi che nel caso in esame sia stata l’Ordinanza n. 373, quale *lex specialis* della sessione di esami 2019, a stabilire l’equipollenza pretesa dagli appellanti, poiché “nulla di tutto ciò si ritrova nel testo dell’ordinanza”. Ciò chiarito, il Giudice di secondo grado ha poi ritenuto infondato anche il secondo assunto sollevato dai geometri “vecchio ordinamento” appellanti in quella sede, secondo il quale dalla pretesa equipollenza tra i titoli sarebbe discesa la fungibilità del diploma di Geometra con il diploma di Perito Industriale, ottenuti in base al previgente ordinamento, potendo in questa prospettiva entrambi i diplomi giustificare l’ammissione agli esami di abilitazione e non avendo più alcuna ragion d’essere la stessa distinzione tra le due professioni. Ebbene, con riferimento a tale secondo profilo, il Consiglio di Stato ha sottolineato come la pretesa fungibilità dei diplomi fosse “*del tutto priva di fondamento normativo ed anzi si pone in contrasto con la sussistenza di competenze diverse per le figure professionali dei Geometri e dei Periti Industriali, previste dai rispettivi ordinamenti professionali e precisamente dall’art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 (regolamento per la professione di Geometra) e dall’art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 275 (regolamento per la professione di Perito Industriale), le quali riflettono le differenze dei rispettivi programmi formativi”.*

Il Giudice ha dunque concluso che “*deve ritenersi che l’equipollenza dei titoli di studio non sia bidirezionale, secondo la tesi degli appellanti, ma che essa sia unidirezionale: in altri termini, l’equipollenza serve a precisare che i nuovi diplomi “C.A.T.” equivalgono ai diplomi del vecchio ordinamento ai fini dell’accesso all’esame di abilitazione, senza che a tal fine occorra, in aggiunta, l’ottenimento anche della specifica laurea triennale”.*

..*

3) Inoltre, l’ordine professionale non ha alcuna facoltà discrezionale nella valutazione della validità del titolo di studio, ai fini dell’ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale: potestà che è esercitata dallo Stato, per gli uffici del Dicastero vigilante, ovvero il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Quindi, stante la lettera dell’ordinanza e la posizione della recentissima giurisprudenza maturata sulla materia, l’ordine non può fare altro che ottemperare alle disposizioni regolamentari ed al principio di diritto consolidato dalla giurisprudenza di legittimità.

..*

4) Infine, premesso che i titoli posseduti dagli aspiranti non impedisce loro di esercitare la professione di geometra, previa iscrizione al relativo albo senza alcun pregiudizio lavorativo, si ricorda che il Consiglio Nazionale, con la nota circolare del 23 settembre 2024, ha informato tutti i presidenti degli ordini territoriali dell’arresto giurisprudenziale corrente, anticipato nei punti sub 1) e 2), che dovrebbe confortare le determinazioni dell’ordine locale.

L’Ordine, in sede di istruttoria della domanda di iscrizione, può e deve valutare se il titolo di abilitazione presentato sia stato conseguito in violazione dei requisiti di accesso così come definitivamente chiariti dal



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

giugno 2026

Ministero e dalla giurisprudenza, e su questa base motivare il diniego — non in quanto esecutore di un giudicato, che li riguarda direttamente (perché magari non li riguarda), ma perché l'atto presupposto è oggettivamente illegittimo per le ragioni di diritto ormai consolidate e l'Ordine non può dare ingresso nell'Albo a un titolo abilitativo affetto da un vizio che, se impugnato, porterebbe certamente all'annullamento (come già avvenuto per casi identici). Questa è una valutazione di legittimità che l'Ordine compie nell'esercizio dei propri poteri istruttori sulla domanda di iscrizione — non una sostituzione del Ministero nella valutazione del titolo di studio, ma una verifica della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione, che è cosa diversa e che rientra pienamente nelle competenze ordinistiche.